REVISORE UNICO COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO (BS)



Verbale n. 2 del 02/11/2020

OGGETTO: PARERE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 / 2023 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000)

Richiamato l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori";

Vista la bozza di DUP 2021 - 2023 inviata per posta elettronica il giorno 31/10/2020 dal Segretario Comunale del Comune di San Felice del Benaco (BS);

Vista la difficoltà all'insediamento del revisore Contabile a causa delle limitazioni per l'accesso al Comune dovuta alla pandemia da Covid-19 ed ai relativi obblighi di lavoro a distanza previsti dalla normativa vigente per i dipendenti, ancora esistenti ad ottobre 2019 a causa anche del repentino aumento dei contagi che influisce sulla possibilità per il Revisore di reperire documentazione dall'ente, ma di reperirla solo autonomamente tramite il sito istituzionale. Le altre richieste di materiale non hanno potuto avere ancora riscontro dal Comune per le citate limitazioni a cui si deve aggiungere la recente nomina del revisore;

Esaminato il Documento Unico di Programmazione dell'ente;

Viste:

- la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015;
- le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del Dup e parere dell'organo di revisione
- che il regolamento di contabilità comunale approvato in data 13/06/1996 e modificato solo per l'art. 10 in data 29/11/2017 non specifica le tempistiche riguardanti la gestione del DUP, per cui necessità di essere aggiornato;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 4/1 inerente la programmazione;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, che necessità di essere aggiornato;

Appurati:

- a) la completezza del documento e la sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all. 4/1;
- b) la coerenza delle condizioni esterne ed interne con il quadro normativo sovraordinato;
- c) la coerenza ed attendibilità contabile con particolare riguardo a: i mezzi finanziari a disposizione, al fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzare; la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;





Tenuto conto

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione 2021/2023 non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione 2021-2023;
- c) che l'incertezza dovuta alla pandemia da Covid 19, che in particolare in questo periodo di fine ottobre 2019 è in fase di forte acutizzazione in varie zone d'Italia e nella Regione Lombardia, potrebbe rendere difficoltosa la realizzazione dei progetti triennali;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse. Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico e finanziaria Dott. Maprizio Mantani